LE PRONUNCE DEI GIUDICI

FINE APPALTO E RECESSO

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la mancanza di nesso causale tra il recesso e il motivo addotto a suo fondamento integra la manifesta insussistenza del fatto, che giustifica il reintegro del lavoratore. Ciò avviene quando l'imprenditore deduce la sussistenza del giustificato motivo oggettivo dalla mera

cessazione dell'appalto, senza

provare l'adibizione esclusiva

all'esternalizzazione terminata.

Cassazione civile, sez. lavoro,

del lavoratore licenziato

sentenza 16253/2020

I CRITERI DI SCELTA

In caso di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, quando la ragione posta alla base del recesso attiene alla cessazione dell'appalto, il nesso causale tra questa ragione e la soppressione del posto di lavoro è idoneo di per sé ad individuare il personale da licenziare, senza che si renda necessaria la comparazione con altri lavoratori dell'azienda, in base alla

Tribunale di Palermo, sezione

lavoro sentenza 855/2020

legge 223/1991.

L'OBBLIGO DI REPÊCHAGE

l'impossibilità del repêchage è

L'onere di provare

a carico del datore di lavoro ed è da valutare anche in relazione alla possibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse e inferiori. Il principio vale anche nell'ambito della cessazione dell'appalto dove, a fronte della mancata prova del datore di lavoro sul repêchage, è conseguita l'illegittimità del licenziamento e l'applicazione della tutela indennitaria ex articolo 18, c. 5, della legge 300/1970. Tribunale di Bologna, sez. lavoro, sentenza 130/2020

IL CAMBIO APPALTO

Non costituisce

trasferimento d'azienda, ex articolo 2112 del Codice civile, la mera assunzione dei lavoratori in caso di cambio di appalto con clausola sociale, ostandovi il principio previsto dall'articolo 29 del Dlgs 276/2003. Il passaggio non è comunque automatico, né forma oggetto di un diritto acquisito in capo ai lavoratori: a questo fine servono infatti apposite e concordi dichiarazioni di volontà delle parti. Tribunale di Salerno, sezione lavoro, sentenza 963/2020

L'IMPUGNAZIONE

Quando il Ccnl prevede che, in caso di cessazione dell'appalto, i lavoratori siano riassunti con passaggio diretto e immediato alle dipendenze del soggetto subentrante e che ci sia la costituzione ex novo del rapporto di lavoro, questa tutela non esclude,

ma si aggiunge, a quella prevista a favore del lavoratore legittimato a impugnare il licenziamento

lavoro uscente. Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 2014/2020

intimato daL datore di